



ALBERTO OCCELLI
NOTAIO

REPERTORIO N. 81453

ATTI N. 48159

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue luglio

duemiladiciannove (22.07.2019)

in Rivalta di Torino, in una sala della sede della "CROCE BIANCA

DI RIVALTA DI TORINO sita in Frazione Gerbole via E. Toti n. 4

alle ore ventuno.

Avanti me dottor ALBERTO OCCELLI,

Notaio in Pinerolo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti

di Torino e Pinerolo,

è personalmente comparso il signor:

- RAMPONE Roberto, nato a Torino il 25 marzo 1965, domiciliato a

Rivoli, via Monte Rosa n. 33, Codice Fiscale RMP RRT 65C25

L219P

cittadino italiano siccome mi dichiara, della cui identità personale

io Notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità a me dichiara

rata di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "CROCE

BIANCA DI RIVALTA DI TORINO", con sede in Rivalta di Torino,

Frazione Gerbole via E. Toti 4, codice fiscale 02883860013

costituita con atto a rogito Notaio PIACENTINO Gian Maria in data

tredici marzo millenovecentoottantatre, registrato a Rivoli il 23

marzo 1983 al numero 1697 successivamente modificata con atto a

rogito Notaio PIACENTINO in data tredici febbraio millenovecento-

Registrato a Torino DP I

Il 29/07/2019

al n. 8265 Serie 1T

con € 200,00

novantatre, repertorio numero 36036, registrato a Rivoli il 26 febbraio 1993 al numero 439/A1;

richiede me notaio di ricevere e ritenere nei miei minutari il verbale dell'assemblea della predetta associazione convocata per questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche statutarie per adeguamento alla disciplina degli Enti del Terzo Settore.

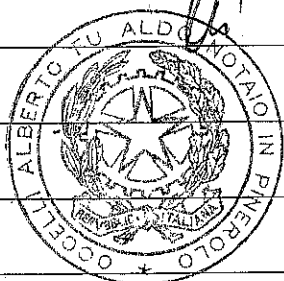
Aderendo io notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea per unanime designazione dei presenti il sovracomparso signor RAMPONE Roberto il quale, accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e dopo aver constatato e dato atto:

- che è presente per il Consiglio Direttivo il Presidente sovracomparso ed i Consiglieri signori RAMPONE Roberto, GHIGNONE Federico, DI FABIO Luciano, SARTORI ROSSO Simonetta, PRIMIANI Lorenzo, CAPACCHIONE Veronica, GIULIANO Giorgio, ECHISE Fabrizio, TIENGO Gianni e BONAMINI Gianni;

- che sono presenti in proprio numero ventiquattro associati rispetto ai numero centocinquantuno associati costituenti l'intera compagine associativa.

dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta quindi a discutere e deliberare sul sovrariportato ordine del giorno, quale ordine del giorno tutti i presenti dichiarano di ben conoscere e pienamente accettare rimossa ogni eccezione o riserva.





ALBERTO OCCELLI
NOTAIO

Il presidente, aperta la seduta illustra agli intervenuti la necessità di modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo alla nuova disciplina prevista per gli Enti del Terzo Settore dal Decreto Legislativo 117/2017 e dai successivi decreti attuativi e circolari ministeriali e al fine di renderlo più consono alle esigenze associative e legge e sottopone all'assemblea il nuovo testo di statuto.

L'Assemblea dopo breve discussione e richiesta di chiarimenti, con voto espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fatto dal Presidente, all'unanimità

delibera

- di modificare la denominazione dell'associazione dall'attuale "CROCE BIANCA DI RIVALTA DI TORINO" nella nuova formula "CROCE BIANCA RIVALTA ODV" modificando in conseguenza l'articolo "1" dello Statuto sociale, con la precisazione che la denominazione dell'Associazione potrà essere automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore e che l'efficacia della disciplina fiscale di cui al D.Lgs. 117/2017 è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea;

- di adottare un nuovo statuto sociale conforme alle vigenti norme e più consono alle esigenze associative approvando il nuovo testo come sopra letto ed illustrato dal Presidente.

Nulla più essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta previa richiesta del comparente di allegare al presente verbale per le conseguenti formalità di pubblicità il testo

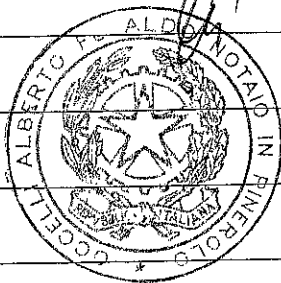
aggiornato ed integrale dello Statuto sociale che steso su pagine
quindici di quattro fogli, viene inserito al presente atto sotto la lette-
ra "A" previa sottoscrizione del comparente e di me notaio ed omes-
sa la lettura per dispensa avuta.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della associazio-
ne.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in par-
te da me in parte da persona di mia fiducia ed in parte dattilo-
scritto da persona pure di mia fiducia su pagine quattro di un fo-
glio, quale atto leggo al comparente che approvandolo e conferman-
dolo meco notaio lo sottoscrive essendo le ore ventuno e minuti
quarantacinque.

F.TI: Roberto RAMPONE

Alberto OCCELLI Notaio



STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

È costituita l'Associazione di Pubblica Assistenza denominata "CROCE BIANCA RIVALTA ODV" con sede in RIVALTA di TORINO, in questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore).

La variazione della sede legale all'interno del Comune di Rivalta di Torino non comporta la variazione del presente Statuto.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117 (Codice del Terzo Settore).

I principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze "ANPAS" alla quale aderisce.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari soci.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative delle persone volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;
- g) assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi

previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- c) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza e altri mezzi;
- d) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f) donazione di sangue e organi;
- g) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- i) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- m) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- n) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata;
- p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- q) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- r) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.
- s) attività diverse, di carattere secondario e strumentale, rispetto a quelle di interesse generale sopraindicate, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalla normativa di settore.

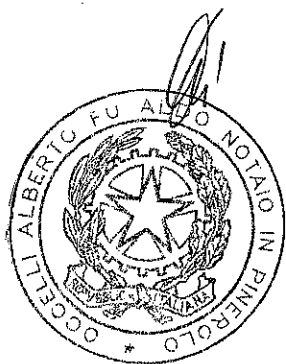
Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate a titolo di rimborso, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsa-



bilità civile verso terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, così come indicato all'articolo 16 Codice del Terzo Settore.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo Statuto e i Regolamenti.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari coloro che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci ordinari o volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

A tutti gli soci spettano i medesimi diritti e doveri. I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;

- c) per esclusione;
- d) per recesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata;

b) Perde la qualità di socio per decadenza colui che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9;

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto e del Regolamento associativo, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo;

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

La perdita della qualità di socio per morosità, decadenza o esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), l'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, lettera s, dello Statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera s dello Statuto con una annotazione al bilancio.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi;



- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande; (art 84 CTS)
- k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
- l) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 lettera s

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art.12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti, che opera anche quale Organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. il Revisore Legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore
- f. il Collegio dei Probiviri.

Non possono far parte degli Organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei Revisori dei Conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile e del Revisore Legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge, per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea degli soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Asso-

ciazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo Statuto o sulla variazione della sede legale al di fuori del comune di Rivalta di Torino è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione per le stesse deliberazioni, l'Assemblea è ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto; per tutte le altre deliberazioni e' ritenuta valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'Assemblea il Segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza degli soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale o sulla variazione della sede legale

sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

1. L'Assemblea ordinaria



- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio direttivo;
- c) determina l'importo annuale delle quote associative;
- d) definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e) approva il Regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f) approva i Regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e le sue modifiche;
- g) determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio direttivo scegliendoli fra gli soci all'Associazione;
- h) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'Organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k) delibera sulla esclusione dei soci (art. 10 lettera c dello statuto)
- l) delibera sull'istituzione di sezione della associazione
- m) delibera la variazione della sede legale dell'associazione all'interno del territorio del comune di Rivalta torinese
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b) sulla variazione della sede legale all'esterno del territorio del comune di Rivalta torinese
- c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38;
- e) sullo svolgimento dei tipi di attività diverse previste dall'art. 4 dello Statuto;

Art. 24 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari da 11, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario, il Direttore Amministrativo, il Direttore dei Servizi e il Direttore Autoparco; nomina inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.
4. Le funzioni dei componenti il Consiglio Direttivo di cui al punto 3 del presente articolo, sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede socia-

le.

8. La mancata partecipazione ingiustificata a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, comporta a carico del Consigliere assente la decadenza dalla carica;

9. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario Generale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

I Consiglieri si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse. Il Direttore Sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo Statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto, ne dà notizia agli interessati e ne fa annotazione sul libro soci. La delibera di rigetto non richiede motivazione
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di Socio;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- l. approva i regolamenti operativi dell'Associazione.

Art. 27 - Direzione Esecutiva

Il consiglio direttivo può costituire una direzione esecutiva composta da Presidente, dal Vicepresidente del Consiglio stesso, Direttore Amministrativo, Direttore dei Servizi, Direttore Autoparco.

La direzione esecutiva si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando la metà più uno dei suoi componenti ne faccia richiesta ed ha i seguenti compiti:

- adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione operativa dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La direzione esecutiva relaziona il suo operato al Consiglio Direttivo. Il Direttore Sanitario assiste alle sedute della direzione esecutiva

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi.

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.



ne. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei Revisori dei conti, dell'Organo di controllo ove costituito e del Collegio dei Proviviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive. Presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Art. 30 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei Revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli soci.

Il Collegio dei Revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale Organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 32 - Revisore legale dei conti

L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra gli soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il Collegio dei Proviviri delibera sui ricorsi presentati dagli soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il registro degli soci volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro dei soci;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, della direzione Esecutiva e dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta alla direzione Esecutiva o al Consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

Il Regolamento associativo generale:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo
- b) Individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c) determina le competenze del Segretario, del Direttore Amministrativo, del Direttore dei Servizi, del Direttore Autoparco e del Direttore Sanitario, degli altri direttori o responsabili di settore eventualmente nominati in relazione a specifiche attività di intervento dell'Associazione;
- d) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, ed in particolare acquisito il parere previsto dall'art. 9 Codice del Terzo Settore, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Rivalta di Torino, lì ventidue luglio duemiladiciannove.

F.TI: Roberto RAMPONE

Alberto OCCELLI Notaio



Copia conforme all'originale firmato a norma di legge.
Impiega numero pagine 15 (quindici)
Pinerolo, lì 29 luglio 2019

Alberto Cuccini



